

Deliberazione della Giunta Regionale 30 maggio 2016, n. 4-3361

D.G.R. n. 7-6173 del 29.07.2013 - Autorizzazione della modifica dell'art. 3 dell'Atto di concessione rep. n. 461 del 5.12.2013, tra la Regione Piemonte e il Comune di Orbassano, del compendio immobiliare di proprietà regionale sito in Orbassano (TO), Strada Rivalta n. 50.

A relazione del Vicepresidente Reschigna:

Premesso che:

- con D.G.R. n. 7-6173 del 29.7.2013 veniva autorizzata la concessione in uso gratuito al Comune di Orbassano del complesso immobiliare di proprietà regionale sito in Orbassano Strada Rivalta n.50, già oggetto di precedente Convenzione, da destinare ad attività aventi scopi di natura sociale e/o pubblica, nel rispetto delle condizioni e principi generali espresse nel citato provvedimento;
- con determinazione dirigenziale n. 562 del 13.9.2013 e successivo atto rep. n. 461 del 5.12.2013 veniva formalizzato tra le parti atto di concessione in uso gratuito, avente la durata di anni trenta decorrenti dalla stipula dell'atto, al Comune di Orbassano del complesso immobiliare innanzi specificato alle condizioni e principi tutti previsti dalla Deliberazione di Giunta sopra riportata;
- il sopra citato atto all'art. 3 - *Durata - Recesso* dispone, fra il resto, che l'Ente concedente si riserva la facoltà di revocare la concessione, per motivi di interesse pubblico, per inderogabili necessità di disporre dell'immobile o per gravi inadempienze del concessionario con preavviso scritto di almeno un anno senza che il concessionario abbia diritto ad indennità, risarcimenti o compensi qualsiasi;
- il suddetto atto al successivo art. 5 - *Spese, Servizi, Manutenzioni* pone, tra le diverse cose, a carico e a cura del concessionario o degli eventuali subconcessionari tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che si rendano necessari a norma delle leggi vigenti nonché l'adeguamento, la manutenzione e la gestione dei locali e degli impianti;

atteso che il Comune di Orbassano nel corso dell'anno 2016 ha comunicato alla Regione che per consentire un regolare uso degli immobili costituenti il complesso immobiliare da parte dei subconcessionari si rende necessario intervenire sull'immobile con importanti opere edilizie ed impiantistiche;

considerato che, secondo quanto rappresentato dal Comune, detti interventi, da attuare con iniziative dell'Amministrazione Comunale, comportano impegni finanziari che saranno addebitati agli utilizzatori e da porre in ammortamento per un periodo di almeno dieci anni;

considerato altresì che, in ragione della situazione evidenziata, il Comune ha domandato di poter addivenire ad un adeguamento delle condizioni dell'atto rep. n. 461 del 5.12.2013 e, segnatamente, di poter modificare i termini dell'art. 3 "Durata e recesso" nel senso di consentire la facoltà del Concedente di revoca dell'atto di concessione solo dopo il decorso di un termine decennale dalla realizzazione degli interventi innanzi accennati per permettere il recupero delle somme da parte dell'Amministrazione Comunale;

valutata, in via prioritaria, l'esigenza che l'immobile in concessione al Comune di Orbassano possa essere reso idoneo al regolare uso previsto dall'atto di concessione stipulato rep. n. 461 del 5.12.2013;

ritenuto, in considerazione di quanto esposto, di autorizzare la modifica dell'art. 3 - *Durata - Recesso* dell'atto rep. n. 461 del 5.12.2013 come richiesto dal Comune di Orbassano, fatta salva la facoltà di revoca della concessione da parte della Regione Concedente per gravi inadempienze del Concessionario anche prima del decorso del suddetto termine decennale;

tutto ciò premesso e considerato;

la Giunta Regionale, a voti unanimi,

delibera

- di autorizzare, per le motivazioni in narrativa esposte in merito all'atto di concessione rep. n. 461 del 5.12.2013 al Comune di Orbassano del complesso immobiliare di proprietà regionale sito in Orbassano, Strada Rivalta, 50 destinato ad attività sociale e/o di pubblico interesse, la modifica dell'art. 3 - *Durata - Recesso* - dell'atto medesimo nel senso di consentire la facoltà della Regione Piemonte di revoca dell'atto di concessione solo dopo il decorso di un termine decennale dalla realizzazione degli interventi edilizi ed impiantistici, in premessa evidenziati, che saranno attuati su iniziativa e a carico del Comune;
- di disporre di far salva la facoltà di revoca della concessione da parte della Regione concedente, anche prima del decorso del suddetto termine decennale, per gravi inadempienze del concessionario;
- di demandare alla Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio la stipulazione dell'atto aggiuntivo alla suddetta concessione a favore del Comune di Orbassano.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010 nonché sul Sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 23 comma 1 lett. d), del D.lgs. n. 33/2013.

(omissis)